

## L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

### Le tappe principali:

- **1990** - La "Legge Amato" - Legge n. 218 del 1990 e decreto legislativo n. 356 del 1990
- **1994** – La "Direttiva Dini" del 18 novembre 1994 e la legge n. 474 del 1994
- **1998-1999** – La "Legge Ciampi" decreto legislativo n. 153 del 1999
- **2001** – La Riforma Tremonti
- **2003** – La legge finanziaria 2003 (articolo 80, comma 20, legge n. 289/02)  
e Sentenze della Corte Costituzionale nn. 300 e 301 del 2003
- **2010** – Manovra correttiva, legge n. 22 del 2010

### 1990

*Le leggi istitutive: Legge 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge Amato) e Decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356.*

In un momento di progressiva globalizzazione dei mercati finanziari e di aumento della concorrenza tra le banche, la Legge Amato interviene per riformare gli istituti di credito italiani adeguandoli alle norme comunitarie.

**Le aziende bancarie vengono scorporate dalle Casse di Risparmio** (che per origine storica erano degli enti pubblici creditizi), che svolgevano contemporaneamente attività economica e filantropica, e conferite a società per azioni (società bancarie conferitarie); **le originarie attività di assistenza e di beneficenza vengono attribuite** a nuovi soggetti denominati enti conferenti e, successivamente a partire dal 1998, **Fondazioni di origine bancaria**, chiamate a perseguire fini di interesse pubblico e di utilità sociale, continuando ad amministrare la partecipazione di controllo nelle società bancarie conferitarie.

### 1994

*Legge 30 luglio 1994, n. 474 e Direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (c.d. direttiva Dini)*

Dopo la crisi finanziaria del 1992 e la svalutazione della lira ci si accorge che il percorso di privatizzazione degli istituti di credito avviato dalla Legge Amato non si è compiuto adeguatamente. Vengono dunque adottate delle norme per accelerare la privatizzazione individuando un ruolo più preciso per le Fondazioni.

**Viene meno l'obbligo delle Fondazioni di mantenere il controllo delle società bancarie conferitarie** e viene incentivato un processo di diversificazione, nell'arco di un quinquennio, dell'attivo patrimoniale con la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali.

Le Fondazioni vengono caratterizzate ulteriormente come **soggetti non profit riconfermando il fine di pubblico interesse e utilità sociale** con la raccomandazione di ridurre il rischio della



partecipazione nella società bancaria conferitaria allo scopo di **difendere il valore economico del patrimonio**.

### **1998-1999**

*Legge 23 dicembre 1998, n.461 (c.d. legge Ciampi), Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, Atto di indirizzo 5 agosto 1999*

Dopo numerose controversie sulla natura giuridica delle Fondazioni si fa strada l'idea che sia necessario **separare in modo netto le banche dalle Fondazioni**, conferendo a queste ultime un ruolo e dei settori di competenza, tenendo presente che i patrimoni detenuti dalle Fondazioni sono anonimi e riferibili alle comunità locali e quindi di interesse degli enti territoriali. La legge di riforma che dovrà regolamentare la materia dovrà però occuparsi di tener presente l'origine storica delle Fondazioni per permettere il loro inserimento nella società civile facendo loro perdere la caratteristica di ente pubblico impressa dalla Legge Amato.

La Legge Ciampi **pone fine alla controversia sulla natura giuridica delle Fondazioni riconoscendone la natura privata con piena autonomia gestionale e statutaria**.

Oltre a ciò la normativa incentiva la dismissione da parte delle Fondazioni dei pacchetti azionari di controllo delle banche utilizzando la leva fiscale e definisce in modo chiaro gli scopi delle Fondazioni, i loro settori di intervento, la redditività e l'utilizzo del reddito, il modello organizzativo istituzionale, i requisiti di nomina per i membri degli organi di indirizzo e gli obblighi di trasparenza.

### **2001-2002**

*Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. riforma Tremonti) e successivo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n. 217*

Le disposizioni di questi anni introducono delle **modifiche sostanziali** di quanto previsto dalla Legge Ciampi introducendo norme **contrarie ai principi ispiratori dei precedenti tre interventi normativi**.

Il ruolo dell'intervento statale subisce un'importante espansione limitando l'autonomia statutaria delle Fondazioni e producendo conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni che hanno dato luogo a pronunce di incostituzionalità.

Le Fondazioni procedono dunque all'impugnazione, coordinate da ACRI, del Decreto avanti al TAR del Lazio e la successiva questione di incostituzionalità della Legge innanzi alla Consulta.

### **2003**

*Sentenze della Corte Costituzionale n. 300 e 301 del 24 settembre 2003*

La Corte Costituzionale, accogliendo alcune delle eccezioni di incostituzionalità della Legge n. 448/2001, stabilisce in via **definitiva la natura giuridica delle Fondazioni** che vengono collocate "tra i soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali" per la loro definizione quali **persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale** e per il riconoscimento del carattere di utilità sociale agli scopi da esse perseguiti.

La legge 24 novembre 2003, n. 326 eleva **da tre a cinque il numero massimo dei settori rilevanti** in cui le Fondazioni sono chiamate a operare in via prevalente, da scegliere ogni tre anni nell'ambito dei settori ammessi elencati all'art.1, lettera c-bis del D.Lgs.n.153/1999. Il Decreto 19 maggio 2004 n. 150, recependo i principi sanciti dalla Corte Costituzionale, abroga e sostituisce il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n. 217.

---

**2010**

*Legge n. 22 del 2010*

Attribuzione della **vigilanza sulle Fondazioni** bancarie al **Ministero dell'economia e delle finanze** finché le Fondazioni siano detentrici di partecipazioni nelle banche conferita rie. La norma si riferisce anche alle Fondazioni che non controllino istituti di credito fino alla costituzione dell'autorità di vigilanza sulle persone giuridiche private.